

AREA TAX



CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Premi di produttività e "welfare aziendale"

Regime speciale del cd. "Mini one stop shop"

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Soggetti tenuti agli obblighi tributari

Avviso di accertamento prima dei sessanta giorni

Importazioni con mancata immissione del deposito Iva

Passività deducibili dal valore dell'azienda solo se inerenti

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Sopravvenienza attiva in caso di mancata cessione d'azienda

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZION

Premi di produttività e "welfare aziendale"

Agenzia delle entrate - Circolare del 15 giugno 2016, n.28/E

- L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'agevolazione, riservata al settore privato, per i premi di produttività e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa (cd. "welfare aziendale") introdotta dalla legge 28 dicembre 2015, n.208 (cd. Legge di Stabilità per il 2016). L'Agenzia delle entrate, in particolare, ha chiarito che:
- con riferimento ai lavoratori che abbiano svolto attività all'estero, devono essere considerate, nel limite reddituale dei 50 mila euro, le retribuzioni corrisposte all'estero anche se non assoggettate a imposizione in Italia;
- l'erogazione dei cd. "benefit" opzionali erogati dal datore di lavoro al dipendente, può avvenire tramite documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico che riportano un valore nominale;
- ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d'imposta l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo se nell'anno precedente ha conseguito redditi di lavoro dipendente di importo superiore a 50 mila euro o se nell'anno di corresponsione degli emolumenti ha percepito somme già assoggettate ad imposta sostitutiva ai fini della verifica del limite dei premi agevolabili;
- il dipendente che intende rinunciare al regime agevolato, deve comunicarlo in forma scritta al datore di lavoro; in mancanza della rinuncia scritta il sostituto d'imposta, se sussistono le condizioni previste dalla norma, procederà ad applicare l'imposta sostitutiva.

torna su

Regime speciale del cd. "Mini One Stop Shop"

Agenzia delle entrate - Circolare del 26 maggio 2016, n.22/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime di tassazione opzionale cd. "Mini One Stop Shop" ("Moss") introdotto a seguito delle modifiche alle norme dell'Unione europea in materia di territorialità ai fini lva dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (cd. servizi "TTE"). Tali novità, in particolare, comportano per i fornitori di tali servizi la necessità di identificarsi, dal 1 gennaio 2015, in ciascun Stato membro in cui effettuano le dette prestazione nei confronti di committenti non soggetti passivi di imposta, ai fini dell'assolvimento dell'Iva. L'Agenzia delle entrate, in particolare, ha chiarito che:

- lo speciale regime del Moss consente ai soggetti che effettuano prestazioni TTE nei confronti di committenti non soggetti passivi Iva, di dichiarare e versare l'Iva dovuta sui servizi prestati a consumatori finali, senza doversi identificare in tutti gli Stati membri;
- la registrazione allo speciale regime avrà effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui il soggetto passivo ha comunicato allo Stato membro di identificazione l'intenzione di avvalersi del regime speciale, fornendo le indicazioni richieste;
- il soggetto che intende cancellarsi dal Moss, dovrà comunicare la propria intenzione allo Stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del trimestre che precede quello in cui intende cessare di avvalersi del regime speciale;
- l'esclusione dal regime speciale viene disposta quando il soggetto passivo:
 - (i) comunichi di non fornire più servizi TTE;
 - (ii) abbia cessato l'attività di fornitura di servizi TEE;
 - (iii) non soddisfi più i requisiti richiesti per il regime speciale;
 - (iv) persista a non osservare le norme che disciplinano il Moss;
- i soggetti che optano per il regime speciale dovranno presentare una dichiarazione per ciascun trimestre dell'anno solare, anche nelle ipotesi in cui non abbiano prestato servizi TTE, da trasmettere esclusivamente attraverso il portale online entro il venti del mese successivo al trimestre di riferimento;

entro il termine di presentazione della dichiarazione, il soggetto passivo effettua il versamento

dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione stessa e tenuto conto dei dati indicati, lo Stato di identificazione trasmette le informazioni e ripartisce l'imposta tra i diversi Sati membri di consumo

torna su

IURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Soggetti tenuti agli obblighi tributari

Corte di Cassazione - Sentenza del 9 giugno 2016, n.11832

La Corte di Cassazione ha chiarito che gli obblighi relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla tenuta delle scritture contabili non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze al professionista, in quanto spetta allo stesso contribuente lo svolgimento di attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione. Secondo la Corte, infatti, aver affidato ad un professionista il mandato alla trasmissione telematica della dichiarazione all'Amministrazione finanziaria, non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione fiscale, a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto. Secondo la stessa Corte, inoltre, al fine di evitare l'irrogazione di sanzioni amministrative, è preciso obbligo del contribuente che intenda avvalersi dell'intermediario abilitato per la trasmissione della propria dichiarazione, accertarsi che la stessa sia correttamente compilata e presentata nei termini previsti.

torna su

Avviso di accertamento prima dei sessanta giorni

Corte di Cassazione - Sentenza del 7 giugno 2016, n.11665

La Corte di Cassazione ha chiarito che è valido l'avviso di accertamento emesso prima di sessanta giorni dall'acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di documenti e dati bancari. Secondo la Corte, infatti, in ipotesi di controllo fiscale espletato a seguito di acquisizione documentale di cui all'art.32 del dpr 29 settembre 1973, n.600 e non in forza di accesso, ispezione o verifica presso la sede del contribuente, non trova applicazione la disposizione che obbliga l'Amministrazione finanziaria, a pena di nullità del conseguente avviso di accertamento, a predisporre il processo verbale di contestazione (cd. PVC) a margine dell'attività istruttoria ed ad attendere sessanta giorni prima dell'emissione dell'atto impositivo.

torna su

Importazioni di merci extra UE con mancata immissione nel deposito

Corte di Cassazione - Sentenza del 26 maggio 2016, n.10911

La Corte di Cassazione ha chiarito che l'Amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell'Iva all'importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è avvalso del regime di sospensione di cui all'art.50-bis, comma 4, lett.b) del dl 30 agosto 1993, n.331, qualora questi abbia già provveduto all'adempimento, sia pure tardivo, dell'obbligazione tributaria nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile (cd. reverse charge) mediante autofatturazione. Secondo la Corte, infatti, la violazione del sistema del versamento Iva, realizzata dall'importatore per effetto dell'immissione solo virtuale della merce nel deposito, ha natura formale e non può mettere, pertanto, in discussione il diritto alla detrazione.

torna su

GIURISPRUDENZA

Passività deducibili dal valore dell'azienda solo se inerenti

Corte di Cassazione - Sentenza del 18 maggio 2016, n.10218

La Corte di Cassazione ha chiarito che in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria del valore dell'azienda indicato in un atto soggetto ad imposta di registro di cui all'art.51, comma 4, del dpr 26 aprile 1986, n.131, le passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del Codice Civile, devono essere dedotte dalla base imponibile solo se inerenti all'azienda. Secondo la Corte, infatti, la deduzione delle passività e oneri dai beni e diritti conferiti è condizionata alla loro inerenza all'oggetto del trasferimento stesso con esclusione, quindi, di passività e oneri che, anche se gravanti sul conferente e assunti dalla società cessionaria, non possono definirsi collegati all'oggetto del trasferimento. La stessa Corte ha, altresì, precisato che pur volendo considerare tali passività come accollo di debito da parte del cessionario, le stesse rientrerebbero comunque nella base imponibile ai fini dell'imposta di registro, atteso che l'art.43, comma 2, del dpr n.131 cit., prevede espressamente che gli oneri accollanti concorrono a formare, appunto, detta base imponibile.

torna su

Sopravvenienza attiva in caso di mancata cessione d'azienda

Commissione Tributaria Provinciale di Firenze - Sentenza del 17 maggio 2016, n.757/05/2016

La CTP di Firenze ha chiarito che in caso di risoluzione del contratto di cessione d'azienda per mancato pagamento integrale del corrispettivo, l'indennizzo percepito dal cedente non genera una plusvalenza imponibile. Secondo la Commissione, infatti, l'imponibilità di una plusvalenza (costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito e il costo non ammortizzato) è legata all'effettività del pagamento del corrispettivo contrattualmente pattuito. Secondo la Commissione, pertanto, nel caso di specie l'importo incassato a titolo di indennizzo, non è configurabile come un corrispettivo di vendita, ma come una sopravvenienza attiva.

torna su

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano	Roma	Padova	Verona
Piazza Pio XI, 1	Via Flaminia, 135	Galleria dei Borromeo, 3	Stradone Porta Palio, 76
20123 Milano	00196 Roma	35137 Padova	37122 - Verona
T +39 02 45 381 201	T +39 06 8091 3201	T +39 049 877 5811	T +39 045 809 7000
F +39 02 45 381 245	F +39 06 8077 527	F +39 049 877 5838	F +39 045 809 7010
milano@legalitax.it	roma@legalitax.it	padova@legalitax.it	verona@legalitax.it